

LE CERTIFICAZIONI, LE COMUNICAZIONI E LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

di Claudio Venturi

Sommario: - **1. Riferimenti normativi.** - **2. L'evoluzione della normativa.** - 2.1. *La normativa prima del 1994.* - 2.2 *Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 490/1994.* - 2.3. *Le novità introdotte dall'art. 15 della L. n. 135/1997.* - 2.4. *Le ulteriori semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 252/1998.* - **3. Ambito di applicazione della normativa.** - 3.1. *Soggetti interessati.* - 3.2. *Soggetti esclusi.* - 3.3. *Soggetti nei cui confronti deve essere applicata la normativa antimafia.* - 3.4. *Tipologia della documentazione antimafia.* - 3.5. *Documentazione da allegare alla richiesta.* 3.6. *Validità delle certificazioni e delle comunicazioni.* - **4. Le certificazioni rilasciate dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.** - 4.1. *Disposizioni di carattere generale.* - 4.2. *Il collegamento telematico e la tipologia di certificato.* - 4.3. *Le modalità di richiesta della certificazione antimafia.* - 4.4. *Ambiti soggettivi della certificazione antimafia.* - **5. Le comunicazioni e le informazioni del Prefetto.** - 5.1. *Norme di carattere generale.* - 5.2. *Documentazione da allegare alla richiesta* - **6. L'autocertificazione.** - **7. Validità delle certificazioni e delle comunicazioni.**

1. Riferimenti normativi

- ◆ **L. 31 maggio 1965, n. 575** (G.U. n. 138 del 5 giugno 1965): Disposizioni contro la mafia.
- ◆ **L. 17 gennaio 1994, n. 47** (G.U. n. 19 del 25 gennaio 1994): Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L. 31 maggio 1965. n. 575.
- ◆ **D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490** (G.U. n. 186 del 10 agosto 1994): Disposizioni attuative della L. 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
- ◆ **Decreto del Ministero dell'industria 27 maggio 1998** (G.U. n. 136 del 13 giugno 1998): Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio.
- ◆ **D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G. U. n. 176 del 30 luglio 1998): Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- ◆ **Decreto 23 settembre 1998** (G.U. n. 226 del 28 settembre 1998): Modificazioni al D.M. 27 maggio 1998 concernente i certificati d'iscrizione nel registro delle imprese recanti la dicitura antimafia.

- ◆ **Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008, Prot. 1317** – Delega alla richiesta e al ritiro dei certificati con l'apposizione della dicutura antimafia rilasciato dagli uffici del Registro delle imprese – Forma dell'atto.

2. L'evoluzione della normativa

2.1. La normativa prima del 1994

L'art. 10 sexies della L. n. 575 del 1965, introdotto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e da ultimo modificato dall'art. 20, n. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991 (ora abrogato), prevedeva che la Pubblica Amministrazione, prima di rilasciare o consentire licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni; o prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti, doveva acquisire apposita "certificazione" relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicavano una misura di prevenzione e che disponevano divieti, sospensioni o decadenze dell'esercizio di determinate attività.

La certificazione antimafia, **rilasciata esclusivamente dalla Prefettura**, altro non era che uno strumento finalizzato a far conoscere preliminarmente alla Pubblica Amministrazione l'esistenza o meno, a carico dei soggetti interessati a porsi in relazione con essa, degli impedimenti e dei divieti previsti dalla legge.

In stretta correlazione con la finalità che le era propria, la certificazione antimafia aveva quali destinatari **gli organi e i soggetti della Pubblica Amministrazione**, competenti a rilasciare gli atti e i provvedimenti o a stipulare i contratti indicati nell'art. 10.

2.2. Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 490 del 1994

Con l'andar del tempo ci si accorse che questo strumento di lotta alla delinquenza organizzata si mostrava quanto meno di dubbia utilità e che per di più penalizzava e rendeva difficile la vita dei cittadini e delle imprese.

Con la **legge 17 gennaio 1994, n. 47**, il Governo è stato delegato ad emanare nuove disposizioni in materia di comunicazioni e di certificazioni di cui alla L. n. 575 del 1965, stabilendo "*nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via telematica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni*".

A tale decreto veniva, inoltre, rinviata l'individuazione dei casi in cui l'interessato avrebbe potuto avvalersi dell'autocertificazione e soprattutto la definizione dei limiti di valore oltre ai quali alle Pubbliche amministrazioni e agli Enti pubblici non sarebbe stato consentito stipulare contratti, né rilasciare le previste erogazioni, se non dopo aver accertato presso le Prefetture l'inesistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi, delle cause di divieto previste dalla L. n. 575/65.

In attuazione di tale delega fu promulgato il **Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490**, il cui 1[^] comma dell'art. 2 prevedeva, in attuazione di specifici progetti di informatizzazione della Pubblica amministrazione, che fossero attivati collegamenti tra le Prefetture e le altre amministrazioni pubbliche per la trasmissione, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 490.

Il 2[^] comma dello stesso articolo prevedeva, inoltre, che nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato potesse essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 *"senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della Prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro 10 giorni dalla richiesta nominativa"*.

La novità assoluta che si presentava era la seguente: non doveva più essere l'impresa interessata a produrre la "certificazione antimafia", ma era compito della Pubblica amministrazione acquisirla, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire concessioni, autorizzazioni, licenze od altro, le informazioni, presentando apposita richiesta alla competente Prefettura.

La Prefettura sarà tenuta a trasmettere alle amministrazioni richiedenti le informazioni concernenti la sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione previste dalla L. n. 575 del 1965.

2.3. Le novità introdotte dall'art. 15 della L. n. 135 del 1997

Già la legge 15 marzo 1997, n. 59, nel delegare il Governo a semplificare un centinaio di procedimenti amministrativi inclusi in un elenco (Allegato 1), prevedeva anche la sburocratizzazione della "certificazione antimafia" (n. 86).

La stessa legge 15 maggio 1997, n. 127, spingendosi oltre la stessa semplificazione, ha previsto la possibilità di abrogare del tutto le disposizioni vigenti in materia di certificazione antimafia "ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata" (art. 17, comma 95).

L'art. 15 del **D.L. 25 marzo 1997, n. 67**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 23 maggio 1997, n. 135**, ha aggiunto all'art. 2 del D. Lgs. n. 490 del 1994 altri tre commi, i quali avrebbero in seguito dato il via alla prevista informatizzazione e ai collegamenti informatici e telematici.

I punti salienti della legge possono essere individuati nei seguenti.

1. Con un apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, saranno stabilite le modalità necessarie per:
 - a) *attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle Camere di Commercio e quello di servizio di una o più Prefetture, "in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1";*

- b) equiparare le attestazioni delle Camere di Commercio che rechino un'apposita dicitura (da stabilirsi con lo stesso decreto) alle comunicazioni della Prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
- c) rendere accessibili alle Prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).

Per gli imprenditori iscritti al Registro delle imprese, sarà possibile, attraverso un collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle Camere di Commercio e quello del Ministero dell'interno, acquisire una specifica attestazione, rilasciata dalla Camera di Commercio attestante l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione.

Tale attestazioni, recanti un'apposita dicitura, saranno essere equiparate alle comunicazioni della Prefettura.

Dunque, non sarà più richiesta la comunicazione antimafia nel caso in cui il certificato della Camera di Commercio riporti in calce l'assenza di cause di divieto, di sospensione o di decadenza.

2. Previa informativa alla Amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dalla legge possono essere richieste dai soggetti interessati alla Prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

3. Le segnalazioni e le comunicazioni potranno essere utilizzate per un periodo di **sei mesi dalla data del loro rilascio**.

In assenza dei collegamenti informatici, le Prefetture, a richiesta delle Amministrazioni ed enti di cui sopra, sono tenute a fornire, anche a mezzo di elenchi nominativi, entro 10 giorni dalla richiesta, le comunicazioni circa la sussistenza o l'insussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dall'art. 10 della L. n. 575/65, elencate nell'Allegato 1 del D. Lgs. n. 490 del 1994.

I soggetti tenuti e abilitati a richiedere le "comunicazioni" previste dall'art. 2 del decreto in esame sono gli stessi tenuti o abilitati a richiedere le "certificazioni" previste dalla precedente disciplina, e cioè:

- **tutte le Pubbliche Amministrazioni;**
- **gli enti pubblici;**
- **le aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico;**
- **le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico.**

Sono, dunque, esclusi i privati interessati.

2.4. Le ulteriori semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 252 del 1998

Il D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 - entrato in vigore il 29 settembre 1998 - ha ulteriormente semplificato, in modo massiccio, i procedimenti oggi necessari per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia riducendo in misura significativa il campo di applicazione della normativa antimafia.

Il provvedimento, previsto dall'art. 20 della L. n. 59/1997, si presenta come una sorta di "testo unico" in cui vengono raccolte le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni della Prefettura e delle certificazioni rilasciate dalle Camere di Commercio.

Le imprese che non ricadono nell'area di esenzione hanno due possibilità per ottenere la certificazione antimafia:

- a) rivolgersi alla competente Prefettura, allegando il certificato rilasciato dal Registro delle imprese, o
- b) rivolgersi alla Camera di Commercio, la quale sarà in grado di rilasciare, in tempo reale, il certificato di iscrizione nel Registro delle imprese riportante, in calce, il nulla-osta o la dicitura antimafia con l'indicazione delle persone per le quali è stata effettuata la verifica sull'archivio del Ministero dell'interno.

Ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.252/98 “ *Le certificazioni delle camere di commercio **sono equiparate alle comunicazioni** (della prefettura) qualora riportino in calce la seguente dicitura: «Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma»*”.

Inoltre il comma 1 dell'art.6, dello stesso D.P.R. citato dispone che “ *Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio (...) **sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575***”.

Le novità più importanti introdotte dal D.P.R. n. 252/1998 possono essere sintetizzate nei seguenti cinque punti.

1. Le comunicazioni e le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 490/94 (ora entrambi abrogati) non saranno più richieste:

- a) per i rapporti fra le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato, altri enti pubblici e società o imprese comunque controllate dallo Stato;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 10 della L. n. 575/65;
- c) per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità di P.S.;
- d) per la stipulazione e approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole, artigiane o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- e) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 300 milioni di lire (*art. 1. comma 2, D.P.R. n. 252/1998*).

2. Non saranno più richieste le informazioni del Prefetto previste all' art. 4, del D. Lgs. n. 490/94:

- a) per i rapporti fra le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato, altri enti pubblici e società o imprese comunque controllate dallo Stato;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 10 della L. n. 575/65;
- c) per l'autorizzazione ai subcontratti, cessioni o cottimi di qualsiasi tipo, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi *o forniture pubbliche di valore non superiore a 300 milioni di lire.*

3. La sussistenza delle cause di sospensione, di divieto o di decadenza può essere conseguita, oltre che presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, anche mediante:

- a) l'utilizzazione di collegamenti informatici e telematici con una o più Prefetture dotate di specifico archivio automatizzato, sulla base di convenzioni approvate dal Ministero dell'interno;
- b) la richiesta alla Prefettura, che è tenuta a rilasciare la comunicazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- c) l'utilizzazione della segnalazione o comunicazione in corso di validità, o di copia autentica già conseguita per altro procedimento.

4. Il regolamento, oltre introdurre considerevoli esenzioni, prevede anche una semplificazione delle procedure nei casi in cui resta l'obbligo della certificazione. In primo luogo: **il certificato sarà utilizzabile per sei mesi.**

La Pubblica Amministrazione potrà utilizzare un precedente "nulla-osta" rilasciato per un altro procedimento purchè non sia scaduto (oltre sei mesi).

Il certificato potrà, inoltre, avere una validità di oltre sei mesi qualora il procedimento amministrativo sia già stato avviato e mancano solo alcuni atti da perfezionare.

5. Per i contratti che riguardano lavori o forniture urgenti, sarà possibile **ricorrere all'autocertificazione**, riportante la sottoscrizione autenticata.

3. Ambito di applicazione della normativa

3.1. Soggetti interessati

Secondo quanto stabilito dall'art. 4, 1^a comma, del D. Lgs. n. 490/1994, prima, e dall'art. 1, del D.P.R. n. 252/1998, poi, i soggetti interessati alla normativa in questione sono:

- **le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;**
- **gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico;**
- **le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico,** nonchè

- **i concessionari di opere pubbliche.**

La certificazione antimafia è richiesta da tutti questi soggetti:

- a) per la stipulazione di contratti per lavori pubblici,**
- b) per la stipulazione contratti per forniture di beni e servizi,**
- c) per la erogazione di contributi e finanziamenti,**
- d) per consentire l'iscrizione negli albi dei fornitori,**
- e) per consentire iscrizioni in Albi, Ruoli ed Elenchi di fornitori,**
- f) per rilasciare licenze, concessioni ed erogazioni.**

A titolo esemplificativo, rientrano in questi ambiti:

- a) le licenze o autorizzazioni di commercio;
- b) le concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) le concessioni di costruzioni, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) le iscrizioni in albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei Registri, Ruolo, Albi ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio;
- e) le altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) i contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- g) i contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

3.2. Soggetti esclusi

L documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione **non è richiesta:**

- a) per i rapporti fra le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato, altri enti pubblici e società o imprese comunque controllate dallo Stato;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 10 della L. n. 575/65;
- c) per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità di P.S.;
- d) per la stipulazione e approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole, artigiane o professionali,

- non organizzate in forma di impresa, nonchè a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- e) per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 154.937,00 euro (300 milioni di lire), al loro d'TVA.

Restano escluse dagli obblighi del D. Lgs. n. 490/94, salvo espressa menzione (licenze di polizia, licenze di commercio, ecc.), tutte quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sulla attività imprenditoriale (quali, ad esempio, i nulla-sota, le licenze e simili aventi contenuto tecnico, ecc.).

Devono, altresì, ritenersi esclusi:

- i titoli abilitativi o autorizzatori richiesti per l'esercizio di un lavoro svolto senza i caratteri organizzativi propri dell'impresa o di un lavoro dipendente, nonchè quelli relativi al perseguimento di interessi patrimoniali estranei all'attività d'impresa;
- le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma a esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali;
- i provvedimenti di rinnovo che si esauriscono in adempimenti periodici dell'interessato, anche se soggetti a un'attività meramente vidimatrice della Pubblica amministrazione (rinnovo di bollo, versamenti e simili).

Il Ministero dell'interno, nella Circolare del 18 dicembre 1998, ha precisato che *"eventuali richieste agli interessati di produrre la documentazione antimafia, anche quando la stessa non e' prescritta, potrebbe costituire un **indebito aggravamento del procedimento**, vietato a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

3.3. Soggetti nei cui confronti deve essere applicata la normativa antimafia

L'Allegato 5 del Decreto Legislativo n. 490/94 stabilisce che la normativa antimafia deve essere applicata nei confronti **sia delle persone fisiche che giuridiche**.

Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione, deve riferirsi, **oltre che all'interessato, anche alle società**.

A. Per le **società di capitali** anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le **società cooperative**, di **consorzi cooperativi**, per i consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II, del Codice Civile, la certificazione antimafia deve essere riferita ai seguenti soggetti:

- **al legale rappresentante;**
- **agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,** nonchè
- **a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed**
- **ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorziati operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.**

B. Per i **consorzi** di cui all'art. 2602 C.C., la certificazione antimafia deve essere riferita a **colui che ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate**.

C. Per le **società in nome collettivo**, la certificazione antimafia deve essere riferita a **tutti i soci**.

D. Per le **società in accomandita semplice**, la certificazione antimafia deve essere riferita ai **soci accomandatari**.

E. Per le **società estere**, la certificazione antimafia deve essere riferita a **coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato**.

F. Per le **associazioni dotate di personalità giuridica** (della quale deve essere fatta esplicita menzione), la certificazione antimafia deve essere riferita al **legale rappresentante**; mentre per le **associazioni prive di personalità giuridica**, la certificazione antimafia deve essere riferita a **tutti gli associati**.

Sono esclusi dal regime della "comunicazione" e delle "attestazioni" rilasciate dalla Camera di Commercio:

- a) **i conviventi**, in quanto l'estensione delle interdizioni a questi non discende più ex lege; essi sono pertanto considerati ex se come persone soggette a specifica causa di interdizione;
- b) **gli organi della Pubblica amministrazione e gli Enti pubblici**, ancorchè economici, le aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico.

3.4. Tipologia della documentazione antimafia

Il quadro delle tipologie degli atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni generatrici di effetti interdittivi previsti dalla normativa antimafia risulta ampiamente innovato.

Le tipologie oggi esistenti sono le seguenti:

- a) **I certificati rilasciati dalla Camera di Commercio**, recanti la "dicitura antimafia", utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma.
Tali certificazioni sono utilizzabili per tutti i rapporti con la Pubblica amministrazione e hanno effetto liberatorio circa l'insussistenza di interdizioni antimafia per i rapporti di valore inferiore a quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del regolamento.
- b) **Le autocertificazioni**, con le quali l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione.
Esse sono utilizzabili solo nei casi previsti dall'articolo 5, ovvero nei casi d'urgenza di cui all'articolo 11, comma 2, del regolamento, quando non viene esibito il certificato camerale o questo sia privo dell'apposita dicitura antimafia.
- c) **I collegamenti telematici**, utili soltanto per l'attestazione della insussistenza delle cause interdittive di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965.

Tali collegamenti sono attualmente utilizzati per le iscrizioni nei Registri, Ruolo, Albi ed Elenchi tenuti dalle Camere di Commercio e possono essere attivati anche con altre Pubbliche amministrazioni.

- d) **Le comunicazioni scritte del Prefetto**, finalizzate all'attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge n. 575/1965.

Tali comunicazioni possono essere richieste anche dall'interessato, direttamente o tramite un proprio delegato, solo quando i certificati della Camera di Commercio sono privi della dicitura antimafia e, comunque, quando i collegamenti telematici non rilasciano l'indicazione liberatoria circa l'insussistenza delle predette cause interdittive.

- e) **Le informazioni scritte del Prefetto**, finalizzate all'attestazione della sussistenza o meno di "tentativi di infiltrazione mafiosa", rilasciate sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento approvato con il DPR n. 252/1998.

4. Le certificazioni rilasciate dal Registro delle imprese tenuto dalla camera di Commercio

4.1. Disposizioni di carattere generale

Per tutti coloro (persone fisiche e società) che sono iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, l'accertamento dell'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 490/94 dovrà essere effettuato presso la Camera di Commercio della Provincia nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'impresa interessata tramite un collegamento telematico in tempo reale con la Prefettura di Roma.

Le risultanti dell'accertamento risulteranno in calce al certificato rilasciato dal Registro delle imprese, con la seguente dicitura *"Nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni nonché al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. La presente certificazione e' emessa dalla Camera di Commercio utilizzando il collegamento telematico previsto dall'art. 2-bis del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994 e del relativo regolamento di attuazione e sulla base delle comunicazioni inoltrate in via telematica dalla prefettura di Roma"*.

Tali certificazioni o attestazioni **sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle Prefetture** che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 252/1998).

4.2. Il collegamento telematico e la tipologia di certificato

E' attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle Camere di Commercio e il sistema informativo del Ministero dell'interno messo a

disposizione della Prefettura di Roma contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'articolo 10 della L. n. 575 del 1965.

Questo collegamento favorirà indubbiamente la semplificazione delle procedure per le imprese che intendono stipulare contratti con la Pubblica amministrazione mediante il concentramento degli adempimenti in un unico sportello e consentirà alle Camere di Commercio stesse di accelerare la procedura per l'acquisizione delle comunicazioni prefettizie necessarie per l'istruttoria relativa all'iscrizione in Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi abilitanti.

L'interrogazione nominativa dell'archivio informatico è effettuata dai dipendenti della Camera di Commercio addetti agli sportelli, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento.

Tutte le operazioni effettuate presso le Camere di Commercio saranno registrate in modo da consentire l'identificazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel rilascio di un determinato certificato.

Se a seguito dell'interrogazione dell'archivio informatico di Roma da parte della Camera di Commercio risultano cause di divieto, di sospensione o di decadenza, **il rilascio del certificato viene sospeso** (art. 8, comma 3, D.P.R. n. 252/1998).

In questo caso, il dipendente della Camera di Commercio dovrà informare l'interessato che occorre acquisire la comunicazione scritta, presso la competente Prefettura.

Lo stesso sistema informativo delle Camere di Commercio, qualora l'interrogazione nominativa risulti negativa, rilascerà una certificazione riportante, in calce, l'apposita dicitura antimafia.

Il certificato antimafia, sostitutivo della comunicazione antimafia rilasciata dalle Prefetture, è un certificato del Registro delle imprese (di iscrizione o anagrafico), recante in calce l'apposita dicitura indicata all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, riportata sopra.

Le informazioni sono indicate dopo la firma del certificato del Registro delle imprese in quanto l'incaricato attesta che le informazioni stampate corrispondono a quelle presenti nel Registro. Le informazioni sull'antimafia sono invece di diversa origine (art. 3, comma 2, L. n. 39/1993) e il regolamento indica che devono essere apposte in calce al certificato (art. 5, comma 1, D.M. n. 486/1997).

Le certificazioni sono utilizzabili per un periodo di **sei mesi dalla data del loro rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.**

E' consentito all'interessato utilizzare le certificazioni e le comunicazioni, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 252/1998).

4.3. Le modalità di richiesta della certificazione antimafia

Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, *“le richieste delle certificazioni devono essere presentate alla Camera di*

Commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'art. 3, comma 2".

Al comma 2 dell'art. 3, richiamato, si stabilisce che "La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorché priva della dicitura di cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, è ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e può essere effettuata da persona delegata. La delega può indicare anche la persona incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente".

Ci si è chiesti se l'atto di delega dovesse avere comunque la forma dell'atto autenticato o se l'autenticazione potesse avvenire secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 ¹.

Al quesito ha recentemente risposto il Ministero dello Sviluppo Economico, con al **lettera-circolare del 15 febbraio 2008, Prot. 0001337**, il quale fa preliminarmente osservare che le disposizioni riguardanti la forma degli atti diretti alla pubblica amministrazione riportate dal D.P.R. n. 252/1998, il linea generale sono da considerarsi superati dai successivi interventi normativi recati dal D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Dal combinato disposto degli artt. 21 e 38, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 445/2000 nonché dell'art. 65 D.Lgs. n. 82/2005, si desume che in base delle disposizioni oggi vigenti, le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate direttamente alla pubblica amministrazione **con sottoscrizione autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento o trasmesse con mezzi telematici che garantiscano l'autenticità dell'istante.**

Tuttavia, secondo il parere della scrivente ed anche in adesione a quanto concluso sull'argomento dal Dipartimento della Funzione Pubblica, poiché la delega è un atto con il quale un soggetto conferisce ad un'altra persona la capacità di agire in sua vece, **la delega stessa non rientra tra le dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione** di cui all'art.21 del D.P.R. n. 445/2000 da autenticarsi secondo le modalità previste dall'art.38, commi 1 e 3 dello stesso Decreto.

Conseguentemente, anche in relazione al fatto che le informative antimafia contengono informazioni di carattere strettamente personale, Il Ministero, a conclusione della lettera-circolare in questione, ritiene che la delega alla richiesta ed al ritiro dei certificati del Registro delle imprese con l'apposizione della dicitura antimafia debba tuttora avere la forma prevista dall'art. 3 comma 2, del D.P.R. n. 252/98, e cioè **con atto recante la sottoscrizione autenticata.**

Riassumendo:

¹ Si riporta il comma 3 dell'art. 38:

"3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 5".

- a) la delega può indicare anche la persona incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata;
- b) la delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di riconoscimento, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro (*art. 3, comma 2, D.P.R. n. 252/1998*).

Si ritiene che la sottoscrizione in calce all' "atto di delega" possa essere autentica esclusivamente da un Notaio.

Per il certificato antimafia, trattandosi di certificato speciale, sarà dovuto il **diritto di segreteria** nell'attuale importo di **10,00 euro**.

Si ritiene che la certificazione antimafia, per gli usi normalmente richiesti, sia in ogni caso soggetta ad **imposta di bollo**.

4.4. Ambiti soggettivi della certificazione antimafia

Il controllo sull'elenco delle persone presenti nell'archivio informatico della Prefettura di Roma è nominativo; pertanto, in relazione alla natura giuridica dell'impresa, il sistema informatizzato selezionerà automaticamente le cariche e quindi le persone per le quali e' necessario effettuare la verifica.

In linea con le indicazioni dettate nell'Allegato 5 e con quanto disposto al comma 3, dell'articolo 2, del D.P.R. n. 252/1998, sono stati individuati quattro grandi gruppi di imprese.

Il primo gruppo comprende:

- **le società di capitali;**
- **le società cooperative e i consorzi cooperativi;**
- **le associazioni, fondazioni, enti, ecc.;**
- **le aziende degli Enti locali.**

Per questo gruppo vengono sottoposti a verifica il legale rappresentante e l'intero consiglio di amministrazione presenti nel Registro delle imprese.

Il secondo gruppo e' quello dei **consorzi**, inclusi i GEIE e i consorzi degli Enti locali.

Per questo gruppo, oltre alle cariche individuate per il primo gruppo, il controllo viene effettuato per ciascun consorziato con una partecipazione superiore al 10% e per tutti i soci o consorziati per conto dei quali la società consortile o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il terzo gruppo e' quello delle **società di persone**.

Per le società in nome collettivo e le società semplici, la verifica verrà effettuata su tutti i soci; per le società in accomandita semplice la verifica verrà effettuata per i soli soci accomandatari.

Il quarto gruppo e' quello delle **società estere**.

Per tali società il controllo verrà effettuato su coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

Si ritiene, infine, che per le imprese di costruzioni, il certificato in questione debba essere integrato anche con l'indicazione degli eventuali **direttori tecnici**. (Cfr. art. 10, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. n. 252/1998).

In questo caso, questi soggetti dovranno essere espressamente menzionati nella richiesta della certificazione.

5. Le comunicazioni e le informazioni del Prefetto

5.1. Norme carattere generale

Secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, le Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati sopra, prima di **stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti o erogazioni** indicati nell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, il cui valore sia:

- a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
- b) **superiore a 154.937,00 euro** per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- c) **superiore a 154.937,00 euro** per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche,

devono acquisire le informazioni al Prefetto.

A determinare se sia sufficiente il certificato rilasciato dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio o debba essere richiesta la “**comunicazione o informazione**” scritte, rilasciate dalla Prefettura, può essere **l'entità dell'importo o l'oggetto del contratto** che la Pubblica Amministrazione deve stipulare.

COMUNICAZIONE: Certificato rilasciato dal Registro delle imprese della Camera di Commercio riportante la dicitura antimafia.

Tale comunicazione verrà rilasciata dalla Prefettura solo nel caso in cui il certificato del Registro delle imprese non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non è iscritto al Registro delle imprese.

INFORMAZIONE: Certificato rilasciato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dove ha sede legale la ditta.

A. lavori pubblici

A1. Per importi che vanno **da 154.937,00 euro a 5.000.000,00 di euro** (al netto d'IVA) è sufficiente il certificato rilasciato dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio con la dicitura antimafia.

Sarà richiesta la “**comunicazione**” della Prefettura solamente nel caso in cui il certificato del Registro delle imprese non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non è in possesso della iscrizione in detto Registro.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la comunicazione può essere autocertificata da soggetto interessato.

A2. Per importi **superiori a 5.000.000,00 di euro** sarà richiesta la “**informazione**” rilasciata dalla Prefettura competente per territorio.

B. Fornitura di beni e servizi

B1. Per importi che vanno **da 154.937,00 euro a 200.000,00 euro** (al netto d’IVA) è richiesto il certificato del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Per importi superiori, è richiesta la “comunicazione” rilasciata dalla Prefettura.

Potrà essere presentata l’**autocertificazione** solo nei casi di:

- lavori o forniture dichiarati urgenti,
- rinnovi di contratti,
- denunce di inizio attività (art. 19, L. n. 241/1990) e
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (art. 20, L. n. 241/1990),
- iscrizioni al Registro Cooperative.

B2. Per **importi superiori a 200.000,00 euro** è richiesta la “informazione” della Prefettura.

C. Contributi, finanziamenti, erogazioni, subappalti e cottimi

Per importi che vanno **oltre 154.937,00 euro** è richiesta la “informazione” della Prefettura.

D. Iscrizione ad Albi, licenze

E’ sempre richiesta la “comunicazione”.

5.2. Documentazione da allegare alla richiesta

Le informazioni al Prefetto sono richieste:

- a) **dall’amministrazione interessata**, o
- b) **dal soggetto privato interessato** o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all’amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. In questo caso la delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata.

In ogni caso la Prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'Amministrazione indicata dal richiedente.

Nella richiesta devono essere indicati l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione od erogazione e alla stessa deve essere allegato un certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

In luogo del predetto certificato può essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da altro soggetto legalmente abilitato, contenente i medesimi contenuti del predetto certificato, esclusa la dicitura antimafia.

6. L'autocertificazione

Per evidenti esigenze di urgenza e di semplificazione, gli organi della Pubblica amministrazione e gli altri soggetti tenuti a richiedere le "comunicazioni" possono procedere sulla base di "**autocertificazioni**", in luogo delle predette "comunicazioni" nei casi:

- a) di contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti;**
- b) di provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti** (art. 5. comma 1, D.P.R. n. 252/1998).

L'autocertificazione può essere utilizzata anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le seguenti attività:

- a) Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente** (Cfr. art. 19, della L. n. 241/1990);
- b) Attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso** (art. 20 della L. n. 241/1990).

Nell'autocertificazione l'interessato deve dichiarare che nei propri confronti non sussistono alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La sottoscrizione della dichiarazione, redatta secondo gli appositi modelli predisposti da ciascuna Pubblica Amministrazione, non va autenticata nel caso sia apposta in presenza dell'impiegato addetto, ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le autocertificazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono sempre e in ogni caso **esenti dall'imposta di bollo** (art. 37, D.P.R. n. 445/2000).

7. Validità delle certificazioni e delle comunicazioni

Le certificazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di **sei mesi dalla data del loro rilascio**, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.

E' consentito all'interessato utilizzare le certificazioni e le comunicazioni, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica (*art. 2, comma 1, D.P.R. n. 252/1998*).

Particolarmente significativa è la previsione dell'articolo 2, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti dopo che sia scaduto il periodo di validità della stessa documentazione.

La norma - spiega il Ministero dell'interno nella Circolare del 18 dicembre 1998 - deve essere interpretata nel senso che *"la documentazione in corso di validità e' richiesta solo nel momento dell'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto o della concessione, per cui per gli atti successivi non e' più necessario acquisirne una nuova, ancorchè gli stessi siano effettuati o avviati in data successiva al periodo di validità di quella già in possesso"*.

E' consigliabile, pertanto, che la richiesta della documentazione antimafia venga richiesta o presentata solo poco prima del momento in cui e' necessario acquisirla.

Si aggiunge, inoltre, che l'articolo 13 del regolamento, abrogando espressamente l'articolo 2 del D. Lgs. n. 490 del 1994, ha soppresso anche l'obbligo di rinnovo della documentazione antimafia "almeno ogni 18 mesi", già previsto, dal comma 2-quater del predetto articolo 2, per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio.

Nel caso, dopo la richiesta della documentazione antimafia, si siano verificate delle variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa, il legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso delegato deve darne comunicazione all'Amministrazione competente aggiornando la documentazione antimafia prescritta (certificazione camerale, informazioni prefettizie, ecc.).